



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 207

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 30 gennaio 2024

## INDICE

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

*Plenaria* . . . . . Pag. 6

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 8

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 11

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 20

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80)* . . . . . » 24

*Plenaria* . . . . . » 24

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)* . . . . . » 26

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria (\*)*

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)* . . . . . » 27

*Plenaria* . . . . . » 27

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) e 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 207<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 gennaio 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	35
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)</i> . . . . .	»	39
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	40
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i> . . . . .	»	63
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana) (*)</i>		
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83)</i> . . . . .	»	64
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	64
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)</i> . . . . .	»	110
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	111

### Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	116
Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i> . . . . .	»	118

### Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adole- scenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	119
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	121



**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 30 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5**

*Presidenza del Presidente*  
**FRANCESCHINI**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,15*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**III (Affari esteri e comunitari)**

della Camera dei deputati

Martedì 30 gennaio 2024

**Plenaria**

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera*  
**TREMONTI**

*Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente TREMONTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sugli esiti del Consiglio affari esteri dell'Unione europea del 22 gennaio 2024 e sulle priorità della presidenza italiana del G7**

Il presidente TREMONTI introduce l'audizione.

Il ministro TAJANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni i deputati CALOVINI (*FDI*) e PROVENZANO (*PD-IDP*), il senatore MARTON (*M5S*), il deputato Patrizia MARROCCO (*FI-PPE*), il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), i deputati FRATOIANNI (*AVS*) e DELLA VEDOVA (*Misto+E*), il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), il deputato Laura BOLDRINI (*PD-IDP*), i senatori CASINI (*PD-IDP*) e MENIA (*FdI*).

Il ministro TAJANI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente TREMONTI ringrazia il ministro Tajani per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 30 gennaio 2024

**Sottocommissione per i pareri**

**42<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**(67) Anna ROSSOMANDO e altri. – Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea**  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rappresentando la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

**(507) VERDUCCI e altri. – Disposizioni sulla redazione della « mappa della Memoria » per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei « viaggi nella storia e nella Memoria » presso i campi medesimi**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo rappresentando la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

*(673) MALAN e altri. – Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rivelato che:

- il provvedimento si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 Capi;
- in particolare, il Capo I (articoli 1-7), reca disposizioni in materia di lavoro marittimo; il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo; il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave; il Capo IV (articoli 16 e 17) reca misure per la competitività;

constatato, altresì, che non si ravvisano criticità relativamente ai profili della ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali;

rilevato, altresì, che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per

la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Alla richiesta si associa il senatore PARRINI (*PD-IDP*).

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico*  
(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge si compone di disposizioni di immediata applicazione, con contenuto specifico e corrispondente al titolo del provvedimento;

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi risiedono nell'esigenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché nell'esigenza di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*(483) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rivelato che:

- con riguardo al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, il provvedimento attiene alla materia di potestà legislativa concorrente « tutela della salute », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- l'articolo 3, relativo al piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative, e l'articolo 8, riguardante l'educazione e la sensibilizzazione sulla prevenzione e cura di tali patologie, prevedono forme di accordo e di informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **Plenaria**

### **160<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

*(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)*

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REDIGENTE

(98) GIACOBBE e Francesca LA MARCA. – *Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana*

(295) Francesca LA MARCA. – *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti*

(752) MENIA. – *Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa*

(919) Francesca LA MARCA. – *Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 295 e 919, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge n. 98 e 752, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 98, presentato dal senatore Giacobbe, che si compone di un unico articolo, nel quale si prevede la riapertura – per un periodo di due anni – dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 752, d'iniziativa del senatore Menia, che all'articolo 1 dispone la riapertura per tre anni dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione.

L'articolo 2, inoltre, introduce alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 91 del 1992, in materia di ricostruzione e acquisto della cittadinanza italiana. In primo luogo, si stabilisce che il diritto alla cittadinanza è riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere discendenti in linea retta fino al terzo grado di cittadini italiani, nati o residenti in Italia e di conoscere la lingua italiana a livello B1. Per i discendenti di persone di origine italiana oltre il terzo grado è richiesta anche la residenza continuativa in Italia da almeno un anno. Vengono apportate, inoltre, ulteriori modifiche che riguardano i requisiti di conoscenza della lingua italiana per l'acquisizione della cittadinanza, nonché la preclusione, la sospensione e la revoca del riconoscimento della cittadinanza a seguito di violazioni di norme penali particolarmente gravi.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto delle proposte appena illustrate e quello dei disegni di legge n. 295 e 919, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(119) *Elisa PIRRO. – Disposizioni in materia di guardie private giurate*

(902) *BALBONI e altri. – Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 119, a firma della senatrice Pirro, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), sostituisce interamente l'articolo 133 del testo unico, prevedendo che gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possano destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari. Le guardie particolari giurate addette ai predetti servizi di vigilanza o custodia, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio. Qualora le guardie particolari giurate siano comandate presso enti pubblici o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e operano in qualità di agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 1, comma 2, dispone che, con un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi – sentite le associazioni di categoria – entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 3 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Riferisce poi sul disegno di legge n. 902, a prima firma del senatore Balboni, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei requisiti previsti dalla legge; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate già in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il medesimo decreto deve prevedere uno specifico addestramento aggiuntivo obbligatorio per le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di trasporto, di vigilanza e di scorta del contante o di altri beni o titoli di valore.

Il comma 2 rinvia ad un ulteriore decreto del Ministro dell'interno da adottarsi – sentite le associazioni di categoria – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la disciplina sull'istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché per la determinazione delle modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del disegno di legge.

In conclusione, stante la stretta connessione dell'oggetto dei due disegni di legge, propone che essi vengano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge del proprio gruppo afferente alla medesima tematica.

Il PRESIDENTE avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(370) Daisy PIROVANO e altri. – Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia**

(Discussione e rinvio)

Il presidente BALBONI (*Fdl*), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Pirovano, che provvede a istituire l'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia.

Il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1, al fine di prevenire fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del predetto Osservatorio, composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. Precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Osservatorio, ovvero: monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio e alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia; svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale; elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio; elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari; promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

L'articolo 3 prevede che l'Osservatorio presenti, con cadenza annuale, una relazione alle Camere sulle attività svolte.

L'articolo 4 dispone che, entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria attivino, per i rispettivi operatori, specifici programmi obbligatori di formazione e programmi di sostegno, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché dei contenuti dei programmi di formazione e sostegno previsti dall'articolo 4.

L'articolo 6, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che la proposta in esame, già presentata nella scorsa legislatura dalla senatrice Saponara, affronta un tema particolarmente complesso, che va progressivamente aggravandosi. Oltre a costituire l'Osservatorio, è necessario modificare le procedure da adottare quando gli agenti di polizia intendano comunicare

una situazione di disagio, per superare reticenze giustificate dal timore di conseguenze a livello professionale.

Considerato che si tratta di un tema di interesse comune e trasversale, auspica che sia possibile avviare presto la discussione, con il contributo di tutte le forze politiche.

Il PRESIDENTE avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(154) ZANETTIN.** – *Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) formula serie perplessità di ordine costituzionale, ricordando che la Costituzione, al quarto comma dell'articolo 104, fa espresso riferimento alla elezione dei componenti del CSM. Pertanto, la previsione del sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati appare in contrasto con tale disposizione.

Qualora la proposta di parere restasse invariata, a nome del Gruppo anticipa un voto contrario non solo per ragioni politiche, ma anche sulla base di valutazioni di legittimità costituzionale.

Il senatore CATALDI (*M5S*), nel ricordare di essersi occupato di questo argomento nella scorsa legislatura presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, anticipa l'intenzione di far pervenire al Presidente elementi integrativi volti a migliorare la proposta di parere testé avvenuta.

Il PRESIDENTE invita i senatori Giorgis e Cataldi a presentare i propri suggerimenti correttivi orientativamente entro la prossima settimana, in modo da poter esaminare con attenzione i rilievi proposti e valutare la possibilità di recepirli, riformulando eventualmente la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 787 (ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN UN COMUNE SITUATO IN UNA REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA)*

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sollecita l'incardinamento del disegno di legge n. 787 («Esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella di residenza »).

La senatrice MAIORINO (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, ricordando che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Se ci fosse la volontà politica, si potrebbe approvarlo rapidamente in modo definitivo, per consentire al Governo di attuare la relativa delega in tempo utile in vista delle prossime elezioni europee.

Il PRESIDENTE assicura che il tema è all'attenzione della Commissione e sarà affrontato nella seduta già convocata per le ore 20 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 996**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

– il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali;

rilevato, altresì, che:

– in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– l'articolo 1 interviene sul sistema elettorale dei 20 componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati, modificando il comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, al fine di ridisegnare il collegio dei magistrati con funzioni giudicanti di merito e di quelli destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione e sopprimere altresì la possibilità di collegamenti fra singoli magistrati o gruppi di magistrati;

– l'articolo 2 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, che disciplina l'elettorato attivo, sopprimendo la possibilità di apparentamenti tra magistrati e gruppi di magistrati;

– l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, in materia di convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, introducendo il sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati;

– l'articolo 4 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, prevedendo l'attribuzione dei seggi sulla base del maggior numero di voti validamente espressi nei singoli collegi e introducendo un meccanismo per l'elezione dei migliori terzi tra i magistrati con funzioni requirenti e quelli con funzioni di merito;

– l'articolo 5 modifica la vigente disciplina sulla sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, sopprimendo, conseguentemente all'introduzione del nuovo meccanismo elettorale, il riferimento ai collegamenti fra magistrati o gruppi di magistrati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Plenaria****161<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**BALBONI***La seduta inizia alle ore 19,15.**IN SEDE REFERENTE*

**(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri.** – *Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare*, approvato dalla Camera dei deputati

**(211) Mariastella GELMINI.** – *Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura*

**(258) Aurora FLORIDIA e altri.** – *Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza*

**(302) GIORGIS e altri.** – *Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura*

**(354) VERDUCCI.** – *Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice SPINELLI (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 787, approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, che si compone di un unico articolo e conferisce una delega al Governo con un duplice oggetto: la disciplina dell'esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o assistenza familiare, si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in occasione dello svolgimento di consultazione referendarie ed europee; una rimodulazione della tariffa agevolata per i servizi di trasporto in favore degli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nel comune di iscrizione elettorale.

La delega dovrà essere esercitata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: con riferimento alle consultazioni referendarie, previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedere, per gli elettori che, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare, si trovino, per un periodo di almeno tre

mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio; con riferimento alle elezioni europee, prevedere, per i richiamati elettori che si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di regione; individuare i termini e le modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati, in occasione delle consultazioni referendarie ed europee.

Per l'adozione dei decreti legislativi è prevista la procedura del « doppio parere » parlamentare (si prevede cioè che, ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, gli schemi dei decreti legislativi siano nuovamente trasmessi alle Camere con i necessari elementi integrativi e con le eventuali modificazioni per l'espressione del parere definitivo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari) e la possibilità di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

La proposta reca, inoltre, la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del principio di delega riferito alle elezioni europee (istituzione delle sezioni speciali nei capoluoghi di regione).

Infine, si prevede che l'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le nuove modalità sia valutato ai fini dell'eventuale adozione di disposizioni legislative per consentire, anche in occasione delle elezioni politiche, agli elettori che si trovano temporaneamente in un comune situato in una regione diversa da quella del comune d'iscrizione elettorale, di esercitare il diritto di voto nell'ambito del comune in cui sono domiciliati.

Il disegno di legge n. 258, a prima firma della senatrice Aurora Floridia, e il disegno di legge n. 354, presentato dal senatore Verducci, si compongono di tre articoli di identico contenuto.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini italiani che, per motivi di studio, si trovino in un comune italiano diverso da quello in cui sono residenti.

L'articolo 2 stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega: prevedere per gli studenti fuori sede l'ammissione al voto con procedura speciale, ossia al di fuori della sezione di iscrizione elettorale nell'ambito del comune di residenza, e stabilirne l'applicabilità alle elezioni per il rinnovo di Camera e Senato, alle elezioni europee e alle consultazioni referendarie; individuare le categorie di studenti cui è riconosciuta tale facoltà e definire forme e modalità di dichiarazione della volontà di esercizio dell'opzione, nonché quelle tecnico-organizzative; in-

dicare le amministrazioni competenti, nonché le modalità di raccordo e di coordinamento con la sezione elettorale in cui sono iscritti gli studenti che esercitano l'opzione; armonizzare e coordinare la nuova disciplina con quella vigente in materia.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, anche alla luce della sua precedente esperienza di sindaco, esprime perplessità sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge n. 211, d'iniziativa della senatrice Gelmini, prevede la possibilità per coloro che, per motivi di studio, lavoro o cura si trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di esercitare il proprio diritto di voto nel comune di domicilio. Tale facoltà vale per le elezioni politiche, regionali e comunali e per le consultazioni referendarie.

Il disegno di legge n. 302, a prima firma del senatore Giorgis, che ritiene il più completo in quanto prende in considerazione una casistica più ampia, si compone di sette articoli.

L'articolo 1 introduce, per le elezioni politiche, europee e per i *referendum*, la possibilità di votare in un seggio diverso da quello del comune di residenza, a fronte di motivi di studio, di lavoro o di cura che devono essere certificati al momento della domanda, tramite la presentazione di: un certificato di iscrizione presso un'università, se la richiesta è presentata da uno studente fuori sede; una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore; un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune di iscrizione elettorale, se la richiesta è presentata per motivi di cura. Le domande dovranno essere trasmesse unicamente per via telematica, tramite identificazione con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), almeno 45 giorni prima della consultazione elettorale.

I successivi articoli prevedono modalità diverse di esercizio del voto per gli elettori fuori sede, a seconda delle differenti consultazioni elettorali e dei relativi sistemi di espressione e di computo del voto.

In particolare, l'articolo 2 riguarda le consultazioni referendarie. In questo caso, essendo prevista un'unica circoscrizione elettorale, le schede elettorali sono identiche in tutto il territorio nazionale e non assume alcun rilievo il luogo in cui l'elettore esprime il proprio voto. Pertanto, l'elettore dovrà limitarsi a presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e al documento di identità, la ricevuta attestante la presentazione della domanda e la comunicazione dell'accettazione della stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Gli articoli 3, 4 e 5 attengono, rispettivamente, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, all'elezione della Camera dei deputati e all'elezione del Senato. Poiché i sistemi elettorali che disciplinano l'elezione di questi tre organi prevedono la suddivisione del territorio in una pluralità di collegi, definiti anche sulla base del numero

degli elettori in essi presenti e dell'esigenza di assicurare un'analogha proporzione tra il numero degli elettori e quello degli eletti, si prevede che l'elettore fuori sede possa votare per i candidati o le liste di candidati presentati nel proprio comune di residenza, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune di domicilio.

Infine, l'articolo 6 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione e l'articolo 7 reca la copertura finanziaria.

In considerazione della connessione esistente tra i diversi disegni di legge, propone che essi siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede di verificare i tempi per l'attuazione della delega da parte del Governo recata dall'A.S. 787 già approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) fa presente che sul medesimo argomento è stato presentato anche il disegno di legge n. 799 (« Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza »), a prima firma della senatrice Naturale. Chiede al Presidente di sollecitarne l'assegnazione alla Commissione.

Il PRESIDENTE assicura che si farà parte diligente perché il disegno di legge n. 799 sia assegnato prima possibile, in modo che possa essere esaminato congiuntamente con gli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 30 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 80**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16*

*AUDIZIONI DEL DOTTORE GIUSEPPE SANTALUCIA E DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA MADDALENTA, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELL'AVVOCATO FRANCESCO PETRELLI, PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE E DEL DOTTORE LINO GIORGIO BRUNO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI PRIORITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE)*

**Plenaria**

**119<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

In considerazione dei lavori dell'Assemblea e delle concomitanti riunioni di altre commissioni di cui fanno parte i membri della Commis-

sione giustizia, il PRESIDENTE rinvia la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno alla seduta già convocata per domani, mercoledì 31 gennaio 2024, alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 30 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 47**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,50*

*AUDIZIONE DI MARÍA CORINA MACHADO, POLITICA E ATTIVISTA VENEZUELANA  
PER I DIRITTI UMANI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 30 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 68**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**194<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo

4-ter, atteso che la copertura dei costi di gestione dei rifiuti RAEE è assicurata da una trattenuta operata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sui meccanismi incentivanti, occorre chiedere conferma che il gettito previsto sia tale da coprire i costi per le nuove attività attribuite al GSE, tenuto conto che l'ente è incluso nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Riguardo l'articolo 4-sexies, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, andrebbero fornite delucidazioni circa l'entità degli incrementi tariffari necessari per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate, assicurandone la sostenibilità e l'allineamento temporale. In relazione alle modifiche relative alla copertura dei costi, andrebbe chiarita l'efficacia della precisazione per cui la riassegnazione ai fini di spesa dei proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 avviene al netto delle risorse già iscritte in bilancio ai sensi delle altre leggi citate e che le somme eccedenti la quota riassegnata restano acquisite al bilancio dello Stato. Infatti il citato comma 1 dell'articolo 33 prevede che le tariffe da applicare ai proponenti sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS: non dovrebbero pertanto residuare eccedenze. Sarebbe quindi utile una quantificazione delle risorse che andrebbero a miglioramento dei saldi per effetto della modifica in esame.

Relativamente all'articolo 4-septies, recante modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in merito ai nuovi compiti attribuiti al GSE e al GME (Gestore dei mercati energetici), andrebbe assicurato che i gestori siano in grado di svolgere tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 5, comma 3-quater, per quanto concerne l'estensione dell'accisa agevolata al biodiesel, il Governo ha affermato, presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono minori entrate in quanto attualmente il biodiesel non risulta utilizzato: a tale riguardo, chiede di fornire ulteriori elementi a supporto di tale affermazione. Inoltre, andrebbe assicurato che l'assenza di gettito sia stata stabile negli anni e andrebbe escluso che nelle previsioni per gli anni futuri siano state contabilizzate entrate.

Riguardo all'articolo 8, al comma 2-bis, recante misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare, andrebbe chiarito se gli ulteriori compiti possano essere adempiuti dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, considerato un presumibile incremento dei carichi di lavoro per effetto della realizzazione degli impianti eolici galleggianti.

Relativamente all'articolo 10, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con riguardo agli effetti sui saldi, rilevato che si tratta di spesa in conto capitale che

normalmente sconta effetti più diluiti nel tempo per i saldi di fabbisogno e indebitamento, in quanto i pagamenti seguono gli stati di avanzamento dei lavori, andrebbe confermato l'integrale e simmetrico impatto su tutti i saldi nel 2023, anche considerando che si tratta di norma entrata in vigore il 10 dicembre 2023.

In merito all'articolo 12, in tema di registro delle tecnologie per il fotovoltaico, andrebbe confermato che le entrate per la copertura degli oneri per la tenuta del registro siano sufficienti e temporalmente allineate con i relativi oneri.

Per quanto riguarda l'articolo 14, comma 7, posto che la norma stabilisce che le attività di monitoraggio ivi previste siano effettuate nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che la Relazione tecnica iniziale afferma che Acquirente unico S.p.A. possa svolgere in maniera adeguata tale funzione, andrebbero forniti maggiori elementi informativi al fine di suffragare la sostenibilità a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 14-ter, atteso che il Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, andrebbe assicurato che tale deroga non si applichi alle norme relative al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 18, andrebbero forniti ulteriori elementi circa gli aiuti previsti per le zone colpite dagli eventi alluvionali del 29 ottobre 2023, incluse le risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente.

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, richiede l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 121.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità e finanza pubblica, che è in corso di verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(562) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2024.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di risposta alle osservazioni già formulate dal relatore.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere, elaborata sulla base degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo NT riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 2: dopo il comma 4, sia inserito il seguente: "4-*bis*. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente."; dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: "6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8."; all'articolo 3, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito."; all'articolo 4, al comma 3, sia aggiunto infine il seguente periodo: "La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato."; all'articolo 5, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: "3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: "3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 7, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8."; l'articolo 8 sia sostituito dal seguente: "Articolo 8 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.» ».

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere illustrata.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

**(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, all'articolo 3, prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, quantificati in 2.850 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2025, a valere sulle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo, occorre valutare l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio 2024 e al relativo bilancio triennale 2024-2026.

Con specifico riferimento alle riunioni straordinarie di cui all'articolo 12, comma 2, dell'Accordo, chiede ulteriori chiarimenti circa l'affermazione, contenuta nella relazione tecnica, secondo cui, nel caso di convocazione di tali riunioni a Belgrado, non vi saranno oneri di missione a carico dello Stato.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti in relazione alle osservazioni formulate.

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra quindi una proposta di parere, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi for-

niti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, si concorda sulla necessità di riferire la copertura finanziaria alla legge di bilancio per il 2024 e al bilancio triennale 2024-2026; in relazione all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, dell'Accordo, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, ossia che, qualora le riunioni straordinarie siano convocate a Belgrado, non vi saranno oneri in quanto parteciperà il personale dell'ambasciata italiana già in servizio in quella città, mentre se le riunioni si svolgeranno a Roma, non vi saranno oneri di missione per la parte italiana, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 2, delle parole: "bilancio triennale 2023-2025" con le seguenti: "bilancio triennale 2024-2026", e delle parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024". ».

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

**(968) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice PAITA (*IV-C-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, all'articolo 3, reca una clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, rileva che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dell'Accordo allegato, l'attuazione dell'Accordo stesso è rimessa alla disponibilità di adeguati fondi stanziati. La relazione tecnica precisa che tale previsione è necessaria alla controparte giapponese per esigenze organizzative interne legate all'attuazione dell'intesa, e che, per quanto riguarda l'Italia, l'applicazione dell'Accordo non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 dell'Accordo, al comma 1, prevede l'istituzione di una Commissione mista composta da funzionari ed esperti delle rispettive Parti, inclusi registi e produttori nonché da personale appartenente alle autorità di gestione. Viene previsto, al comma 2, che la Commissione mista può essere tenuta e convocata per via elettronica su richiesta di una o di entrambe le autorità competenti.

La relazione tecnica asserisce che, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, l'Italia intende ricorrere alla modalità della video-conferenza come modalità esclusiva di svolgimento delle riunioni della Commissione mista, pertanto non vi è l'esigenza di stanziare risorse finanziarie per la copertura di spese di missione, come invece previsto per analoghi accordi internazionali.

La relazione tecnica afferma altresì che ai componenti della Commissione mista non è dovuto alcun gettone di presenza, emolumento o compenso di qualsiasi natura.

Al riguardo, con riferimento ai compensi dei componenti della Commissione mista, non essendovi specificazioni né nella proposta legislativa di ratifica né nell'Accordo allegato, occorre valutare se precisare nell'articolo del disegno di legge in esame che ai componenti della Commissione mista non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che appare condivisibile specificare il profilo oggetto di rilievo da parte della relatrice.

La relatrice PAITA (*IV-C-RE*) illustra quindi una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta all'articolo 3, in fine, del seguente comma: “3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.”. ».

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre avere conferma che i finanziamenti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze per supportare le indifferibili e urgenti esigenze

di continuità aziendale dell'ILVA S.p.a. siano relativi a spese di conto capitale come identificate in relazione tecnica.

Relativamente all'impatto sull'indebitamento netto, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non riporta effetti, trattandosi di un'operazione finanziaria: pur tenendo presenti i criteri stabiliti al riguardo dal sistema europeo dei conti (SEC 2010), dal punto di vista sostanziale si presuppone che le somme concesse vengano effettivamente restituite. Sul punto andrebbe chiarito, in relazione all'andamento della gestione, se le somme oggetto di finanziamento abbiano un grado di ragionevole certezza nella restituzione.

L'individuazione delle risorse a copertura avviene mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 142 del 2019, risorse che erano state stanziare dal decreto-legge n. 103 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125. Al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni del mantenimento in bilancio delle risorse, se vi siano stati precedenti impegni di spesa e, in tal caso, se il loro utilizzo per una diversa finalità non pregiudichi tali impegni.

Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che in luogo del generico richiamo ai commi che recano le somme per la copertura dell'intervento in esame, sarebbe opportuno esplicitare l'utilizzo ai fini di copertura delle risorse in questione, chiarendo che l'intervento di proroga dell'integrazione salariale viene effettuato a valere sulle suddette risorse.

Per ulteriori delucidazioni, rinvia *dossier* del Servizio del bilancio n. 120.

Il sottosegretario FRENI, in merito all'articolo 2, conferma che i finanziamenti concessi dal MEF per supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale dell'ILVA S.p.a. sono relativi a spese di conto capitale.

Conferma che, tenuto conto, in particolare, della prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, l'operazione è da considerarsi di natura finanziaria in quanto soggetta a restituzione.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, nell'evidenziare che la norma in esame modifica, per l'importo di 320 milioni, la natura dell'intervento della pubblica amministrazione, già scontato nelle previsioni tendenziali, da apporto al capitale a finanziamento, conferma che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di precedenti impegni di spesa.

In relazione all'articolo 3 concorda con i rilievi formulati, proponendo di inserire, al comma 1, dopo le parole « della legge 30 dicembre 2023, n. 213, » le parole: « e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176, ».

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Martedì 30 gennaio 2024

**Plenaria**

**120<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente, d'intesa con il senatore Orsomarso, che il senatore Melchiorre è il relatore designato per il disegno di legge in titolo.

Il senatore MELCHIORRE (*FdI*) introduce il provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento). Dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provve-

dimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda. Tale articolo prevede, in particolare, che, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per richiedere al Ministro delle imprese e del *made in Italy* l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di ammissione entro i successivi quindici giorni, ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Rispetto al testo previgente, precisa che le imprese interessate possono essere partecipate direttamente o indirettamente da Amministrazioni pubbliche statali e si attribuisce la facoltà di richiedere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria anche ai soci privati che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie. L'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 1 dell'articolo 3 concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille; il comma 1 specifica che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), resta fermo il beneficio summenzionato – nell'ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente – qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione. Il successivo comma 2 prevede – al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro – che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sor-

veglanza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati (a rotazione) dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi, relativi alle suddette manutenzione e sorveglianza. Infine, l'articolo 4 reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore TURCO (*M5S*) ritiene che il provvedimento presenti gravi lacune sotto il profilo delle misure a tutela dell'ambiente e della salute. Segnala infatti che, con le ditte dell'indotto in sciopero, in quanto ancora in attesa del pagamento dei crediti maturati, pari a circa 120 milioni di euro, la manutenzione degli impianti non viene più effettuata – con la conseguenza che si sono già registrate emissioni di benzene oltre la soglia consentita –, mettendo così in pericolo la cittadinanza ed esponendo i lavoratori al rischio di possibili incidenti. Auspica quindi che, a differenza di quanto avvenuto per il precedente prestito, con il nuovo, pari circa 320 milioni, venga introdotto un vincolo di destinazione a favore delle aziende dell'indotto, così da permettere la ripresa di alcune attività determinanti per la sicurezza collettiva ed evitare il fallimento di molte di loro.

Richiama poi le conseguenze della precedente amministrazione straordinaria, che registrò crediti perduti per 150 milioni, aziende in crisi e perdita di numerosi posti di lavoro. Invita quindi il Governo a considerare la possibilità di prevedere delle iniziative volte a salvaguardare le imprese dell'indotto, finalizzate soprattutto a sospendere il pagamento di alcuni tributi e a garantire, attraverso SACE o Cassa depositi e prestiti, il pagamento dei crediti ai fornitori, nonché l'accesso a forme di finanziamento per assicurare liquidità al tessuto imprenditoriale coinvolto. Infine, giudica ormai improcrastinabile il varo di un progetto di reale ambientalizzazione e di riconversione industriale, per coinvolgere la forza lavoro che in prospettiva verrà esclusa dall'azienda e permettere una rinascita della città di Taranto, che registra un reddito pro capite nettamente più basso rispetto al resto della Puglia, nonché una disoccupazione giovanile (16-24 anni) che si attesta intorno al 50 per cento.

Il seguito dell'esame è rinviato

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che, per quanto riguarda l'Affare Assegnato 336 relativo al Documento CII, n. 2 (Atto di indirizzo concernente

l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026), la Commissione svolgerà, nelle giornate di martedì 20 e martedì 27 febbraio, un ciclo di audizioni che vede coinvolti tutti gli organismi della fiscalità: Agenzia delle entrate e della riscossione, Agenzia del demanio, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza, Dipartimento delle Finanze e Dipartimento della giustizia tributaria.

Prende atto la Commissione.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), con riferimento all'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, preannuncia, alla luce delle audizioni svolte, una rimodulazione della proposta di risoluzione presentata.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ritiene che la nuova risoluzione, acquisito il consenso dei Gruppi, potrà essere votata nel corso della settimana corrente.

Inoltre, con riferimento all'Atto del Governo n. 116, recante « Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza », il cui esame comincerà la prossima settimana, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali. Non registrando alcuna obiezione, sollecita i Gruppi a segnalare eventuali soggetti da ascoltare entro la giornata di domani.

Informa infine che il seguito dell'esame in sede redigente del disegno di legge n. 484, Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle, proseguirà nella giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 30 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 58**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*indi della Vice Presidente*

**VERSACE**

*Orario: dalle ore 9,35 alle ore 13,25*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (CNSU), DEL LINK – COORDINAMENTO UNIVERSITARIO, DELL'UNIONE DEGLI UNIVERSITARI (UDU), DEL SEGRETARIATO ITALIANO STUDENTI IN MEDICINA (SISM), DELL'AZIONE UNIVERSITARIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, DEL PROFESSOR ANTONIO MANCINI, DEL PROFESSOR EMANUELE NERI, DEL PROFESSOR GIANNI PROFITA, DELLA PROFESSORESSA MARIA TRIASSI, DEL PROFESSOR GIORGIO ZAULI E DELLA DOTTORESSA TIFFANY ZILLER, DEL PROFESSOR MARIO DEL VECCHIO, DEL PROFESSOR WALTER RICCIARDI, DEL PROFESSOR ROSARIO RIZZUTO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, ESPERTI, E DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 915, 916, 942 E 980 (ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA)*

**Plenaria****98<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(915) Carmela BUCALO e altri.** – *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

**(916) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA** – *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(942) MARTI e altri.** – *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

**(980) FAZZONE e altri.** – *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso nella mattinata odierna il ciclo di audizioni sulle iniziative legislative in titolo.

Informa altresì di aver acquisito la disponibilità del Ministro dell'università e della ricerca ad intervenire in sede di replica al dibattito, che auspica possa concludersi nella corrente settimana.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e che alcuni senatori hanno chiesto, per le vie brevi, di poter rinviare il loro intervento alla seduta già convocata per domani, anche la fine di poter esaminare con attenzione la documentazione consegnata nel corso delle audizioni, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti** (Risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa)  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che, alla scadenza del termine fissato alle ore 12 di venerdì 26 gennaio, sono pervenuti 44 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'unico articolo.

La senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) illustra gli emendamenti 1.1, 1.7, 1.33 e 1.38 a sua firma, richiamando in particolare i contenuti di tale ultima proposta emendativa, volta a far sì che la valutazione del comportamento sia effettuata in sede di scrutinio intermedio e che l'esito della stessa determini il coinvolgimento dello studente, se valutato con un punteggio inferiore a sei decimi, in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) premette che gli emendamenti presentati dalla propria parte politica mirano a correggere molte delle criticità presenti nel provvedimento di matrice governativa e, *in primis*, il ritorno alla valutazione del comportamento espressa in decimi. Ritiene che tale scelta rappresenti un errore, atteso che interrompe il percorso comunicativo fra la scuola e gli studenti e, contestualmente, non tiene conto delle effettive necessità del percorso di apprendimento. Sempre rispetto al tema della valutazione, occorrerebbe, a suo avviso, prevedere un coinvolgimento degli studenti, anche nell'ambito del consiglio di classe, che dovrebbe esprimersi in modo collegiale, senza alcun automatismo. Lamenta indi che il provvedimento non sia risolutivo nell'affrontare le situazioni di disagio nella scuola, che invece richiederebbero misure e investimenti mirati. Per tale ragione, richiama, in particolare, i contenuti delle seguenti proposte emendative: 1.2, ai sensi della quale la valutazione del comportamento deve essere espressa con un giudizio sintetico, e non con una votazione in decimi; 1.8, che demanda al consiglio di classe il compito di valutare, in esito allo svolgimento di specifiche attività assegnate allo studente che presenta una valutazione insufficiente, l'eventuale ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo; 1.16, in cui si richiama

la finalità di favorire e promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti a prima firma della senatrice Aloisio, illustra gli emendamenti 1.18, 1.22, 1.25, 1.29 e 1.42.

Richiama in particolare l'opportunità di sopprimere all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), del disegno di legge, stigmatizzando la circostanza che non si specifichi quali siano i soggetti chiamati ad organizzare le attività di approfondimento conseguenti ai comportamenti che hanno portato all'adozione del provvedimento disciplinare di allontanamento dalla scuola e che non si chiarisca quali siano i soggetti incaricati di curare le attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche. Inoltre, nell'illustrare l'emendamento 1.29, sottolinea che esso, nello stanziare risorse per le finalità del provvedimento in titolo, si fa carico di superare una delle principali carenze del provvedimento, che non prevede stanziamenti aggiuntivi.

L'oratore si sofferma indi diffusamente sugli emendamenti 1.42 e 1.0.2 diretti a prefigurare misure concrete al fine di prevenire e fronteggiare, in modo efficace, il disagio degli studenti che conduce a comportamenti violenti. In proposito, richiama l'opportunità di promuovere la diffusione di attività di mediazione rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche mediante l'introduzione di determinate figure (quali lo psicologo scolastico) e di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti. Inoltre ritiene importante che la scuola si faccia carico dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fasce di età. Risulta altresì centrale prevedere corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, nonché introdurre le ulteriori misure richiamate dall'emendamento 1.42.

Avviandosi alla conclusione del proprio intervento, il senatore invita la Commissione a prendere in considerazione l'istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica, secondo la disciplina contenuta nell'emendamento 1.0.2.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*) illustra l'emendamento 1.0.1, riguardante disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori. Nello specifico, richiama l'importanza della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità. L'emendamento mira ad introdurre novelle all'articolo 142 del decreto legislativo n. 297 del 1994, al fine di mettere a regime una metodologia di insegnamento, attualmente vigente in via sperimentale, mediante decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. A tale provvedimento, adottato sentita l'Opera Nazionale Montessori, sono affidate l'istituzione e il funzionamento

delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche, nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica. L'emendamento prevede altresì una fase transitoria, nelle more dell'adozione del predetto decreto ministeriale, che consente alle istituzioni scolastiche di richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori sin dall'anno scolastico 2025/2026.

I restanti emendamenti e l'ordine del giorno G/924-bis/1/7 sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 924-bis

### **G/924-bis/1/7**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge, A.S. 924-bis, recante: « Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti »,

premesso che:

il provvedimento in titolo è di matrice governativa e fa seguito all'Affare assegnato n. 67 sull'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime;

in buona sostanza vengono ripensati e riscritti parametri e criteri che sottostanno al « voto di condotta » di buona memoria, ovvero ai principi di valutazione del comportamento di studentesse e studenti;

a tal fine, la proposta intende in sintesi conferire – sia per via diretta, sia indiretta – nella valutazione complessiva della studentessa o dello studente, maggiore peso al voto di comportamento;

in particolare, al comma 4, con riferimento agli alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, si introducono modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

considerato che:

prevedere come principio generale riabilitativo per lo studente lo « svolgimento di attività di cittadinanza solidale » presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche – senza specificarne parametri e criteri di assegnazione, responsabilità, valutazione e strumenti di controllo e senza prevederne i relativi oneri di spesa – suona più come una generica dichiarazione d'intenti che non come una adeguata e pragmatica risposta alle domande che si levano dalla materia messa in campo e fatta agire;

nulla osta sul fatto che la condotta debba essere considerata aspetto propedeutico e *condicio sine qua non* nella valutazione complessiva dello studente, e tuttavia appare oltremodo necessario che siano valutati non solo interventi a carattere sanzionatorio, bensì entro una dimensione più estesa, capace di dar senso e valore, iniziative di prevenzione e di supporto;

valutato che:

la scuola, quale « comunità educante », deve costituire un argine per combattere la povertà educativa che, anche a causa della pandemia da COVID-19, si è largamente acuita nel Paese;

in un momento storico in cui sono sempre più diffusi nei bambini e negli adolescenti problemi individuali legati a depressione, violenza, carenza di un clima adatto alla crescita e all'apprendimento, è necessario più che mai mettere a disposizione risorse per il territorio affinché vengano avviati progetti locali destinati a prevenire e ad arginare i fenomeni di vulnerabilità sociale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità – anche con provvedimenti di carattere normativo – di adottare adeguate misure per restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, coadiuvare il percorso formativo degli studenti, e per prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, fra cui:

– la promozione dell'attività di mediazione, che risulta particolarmente efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti;

– iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinato per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

– l’istituzione di corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell’ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

– il potenziamento, a principiarsi dalla Scuola dell’obbligo, della formazione sportiva, nonché della cultura musicale e di ogni forma di espressione da veicolare attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

---

## Art. 1.

### 1.1

VERSACE

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, al primo periodo, sostituire le parole: « comma 3 » con le seguenti: « commi 3 e 4 ».*

### 1.2

D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, secondo periodo, sostituire le parole: « la valutazione del comportamento è espressa in decimi » con le seguenti: « la valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico ».*

### 1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: « la valutazione del comportamento è espressa in decimi » con le seguenti: « la valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico ».*

**1.4**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.6**

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 2-bis », sostituire le parole: « delibera » con le seguenti: « può deliberare ».*

---

**1.7**

VERSACE

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 2-bis », aggiungere in fine le seguenti parole: « , ad esclusione dei casi in cui si ravvisi che a determinare la condotta siano stati fattori non ascrivibili alla responsabilità delle alunne o degli alunni oggetto di valutazione ».*

---

**1.8**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:**« 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il consiglio di classe, nel caso in cui abbia rilevato comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, assegna lo svolgimento di specifiche attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale sul cui esito esprime una valutazione riguardo all’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo” ».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso « 2-bis », sostituire le parole: « se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi » con le seguenti: « se il comportamento delle studentesse e degli studenti non abbia dato luogo allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), secondo periodo ».*

---

### **1.9**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:*

« 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nel caso in cui il consiglio di classe abbia valutato la necessità di rilevare comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, lo stesso Consiglio prevede la realizzazione di specifiche attività in materia di cittadinanza attiva e solidale da riportare ed approfondire in un elaborato critico da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo” ».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi » con le seguenti: « se i comportamenti della studentessa o dello studente non abbiano previsto la programmazione delle specifiche attività in materia di cittadinanza attiva e solidale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), secondo periodo ».*

---

### **1.10**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: « Nel caso di valutazione del comportamento pari » inserire le seguenti: « o inferiore ».*

---

### **1.11**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

**1.12**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

**1.13**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire la parola: « delibera » con le seguenti: « può deliberare ».*

---

**1.14**

VERSACE

*Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: « , ad esclusione dei casi in cui si ravvisi che a determinare la condotta siano stati fattori non ascrivibili alla responsabilità delle studentesse e degli studenti oggetto di valutazione ».*

---

**1.15**

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera d), capoverso « 2-bis », sostituire la parola: « nove » con la seguente: « otto ».*

---

**1.16**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 3, dopo le parole: « di istruzione e formazione, » inserire le seguenti: « di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie, ».*

---

**1.17**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3 sostituire le parole:* « con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti » *con le seguenti:* « con successivi provvedimenti si provvede alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente, individuando specifiche soluzioni per la creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di supportare le situazioni di disagio e le difficoltà di studentesse e studenti oltre al miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti e promuovere la comunità educante ».

---

**1.18**

ALOISIO, PIRONDINI

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* « , anche tenendo nella dovuta considerazione studentesse e studenti con disabilità ».

---

**1.19**

CRISANTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Al fine di prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, comportamenti violenti, aggressivi e antisociali, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, presso ogni istituto comprensivo è istituito un servizio di consulenza con un sociologo con il compito di individuare i percorsi di recupero più opportuni e di assistere il consiglio di classe nell'individuazione degli strumenti e dei percorsi educativi di contrasto e di prevenzione dei suddetti fenomeni e comportamenti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

---

**1.20**

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Al comma 4, alinea, dopo le parole: «I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica» inserire le seguenti: «e delle competenze dei consigli di classe che ne valutano la applicazione, ».*

---

**1.21**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 4, alinea, dopo le parole: «I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica» aggiungere le seguenti: «e delle competenze dei consigli di classe che ne valuteranno la applicazione, ».*

---

**1.22**

PIRONDINI

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

---

**1.23**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Al comma 4, lettera a), alinea, dopo le parole: «apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,» inserire le seguenti: «a seguito di un ampio confronto con le rappresentanze studentesche e nel rispetto delle loro prerogative, ».*

---

**1.24**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 4, lettera a), alinea, dopo le parole: « apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, » inserire le seguenti: « a seguito di ampio confronto e nel rispetto delle prerogative delle rappresentanze studentesche, ».*

---

**1.25**

ALOISIO, PIRONDINI

*Al comma 4, lettera a), al numero 1, dopo le parole: « fino a un massimo di due giorni, comporti », inserire le seguenti: « , nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche al fine di prevenire episodi di bullismo o forme di prevaricazione e discriminazione di genere, ».*

---

**1.26**

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Al comma 4, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e in attività formative. ».*

---

**1.27**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**1.28**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**1.29**

PIRONDINI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente:*

« 2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di un percorso di assistenza e *counseling*, erogato in presenza, per tramite di uno sportello dedicato, che preveda l'adozione di provvedimenti ispirati al "principio della riparazione del danno", con finalità educativa e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica ».

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190 ».

---

**1.30**

ALOISIO, PIRONDINI

*Al comma 4, lettera a), al numero 2, dopo le parole: « di durata superiore a due giorni comporti », inserire le seguenti: « , nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche al fine di prevenire episodi di bullismo o forme di prevaricazione e discriminazione di genere, ».*

---

**1.31**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 4, lettera a), numero 2), dopo la parola: « attività » inserire la seguente: « extrascolastiche, di concerto con le famiglie, ».*

---

**1.32**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Al comma 4, lettera a), numero 2), sostituire le parole: « presso strutture convenzionate » fino alla fine del periodo con le seguenti: « presso la stessa istituzione scolastica o, in casi particolarmente gravi, presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione del merito, sulla base di una programmazione delle stesse attività condivisa dal Consiglio di classe e approvata dalla famiglia ».*

---

**1.33**

VERSACE

*Al comma 4, lettera a), numero 2), dopo le parole: « e individuate », inserire le seguenti: « all'interno del Comune di residenza o di domicilio dello studente ».*

---

**1.34**

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Al comma 4, lettera a), numero 2), sostituire le parole: « nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. » con le seguenti: « dalle stesse. ».*

---

**1.35**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**1.36**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**1.37**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 4, lettera b), numero 1), dopo le parole: « mancanze disciplinari gravi e reiterate » inserire le seguenti: « consistenti in atti violenti e offensivi verso le persone ».*

---

**1.38**

VERSACE

*Al comma 4, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

*« 1-bis) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di scrutinio intermedio comporti il coinvolgimento dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto ».*

---

**1.39**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 4, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:*

*« 3) prevedere che, al fine di stimolare le studentesse e gli studenti alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità nei confronti della comunità scolastica intesa come comunità educante, il Ministro dell'istruzione del merito adotti linee guida sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, previa consultazione del Forum delle associazioni studentesche e delle rappresentanze degli studenti. »*

---

**1.40**

MARTI

*Al comma 4, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: « promozione, subordinandolo » fino alla fine del periodo con le seguenti: « ammissione alla classe successiva, assegnando agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo; la mancata presentazione dell'elaborato o la valu-*

tazione non sufficiente, da parte del Consiglio di classe, comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo ».

---

#### 1.41

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Al comma 4, lettera b), numero 3), sostituire le parole: « prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo » con le seguenti: « , alla conclusione dell'anno scolastico, ».*

---

#### 1.42

PIRONDINI

*Dopo il comma 4 aggiungere in fine i seguenti commi:*

« 4-bis. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e criteri di seguito elencati e provvedendo, in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, alle seguenti finalità:

a) promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da *team* multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;

b) promuovere iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale im-

prontata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

c) istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

d) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA;

e) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;

f) incrementare e rafforzare, a principiarsi dalla scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

4-ter. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

### 1.0.1

MARCHESCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

*(Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori)*

1. In riconoscimento della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, all'arti-

colo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall’Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori”;

b) al comma 3, le parole: “alla sperimentazione dell’insegnamento con” sono sostituite dalle seguenti: “alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l’insegnamento con”, le parole: “da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali” sono soppresse e le parole: “e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati,” sono sostituite dalle seguenti: “alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata”;

c) al comma 4, le parole: “di scuola materna” e le parole: “di scuola elementare” sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. L’istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nonché l’ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso, sono disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentita l’Opera Nazionale Montessori”.

2. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l’istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell’istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 5 dell’articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale di cui al primo periodo. L’istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, nei limiti delle risorse di organico assegnate e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attività, al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, è prorogata sino al 31 agosto 2026.

3. Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano:

a) la presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;

b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

c) servizio di refezione scolastica;

d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i principi montessoriani;

e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata ed assegnate dall'ufficio scolastico territoriale competente.

4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.

5. Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso di specializzazione di cui all'articolo 142, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e primaria.

6. Salvo contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli Uffici scolastici regionali interessati, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.

7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo *standard* formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono autorizzati, sulla base di quanto disposto all'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, novellato ai sensi del comma 1, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame è svolta dagli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi è subordinato allo svolgimento delle attività di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, da attuarsi nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli Uffici scolastici regionali, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

10. Con uno o più decreti il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica nel metodo Agazzi per la scuola dell'infanzia e nel metodo Pizzigoni per la scuola primaria. Sono abrogati gli articoli 46, 47, 48 e 49 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso ».

## 1.0.2

PIRRO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 1-bis.

*(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling*, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse

ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del *team* multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 30 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 42**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,35*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ENEL S.P.A. SUL SISTEMA ENERGETICO  
ITALIANO*

## **9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione  
agroalimentare)**

Martedì 30 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 83**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 13 alle ore 14,50*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE INDOTTO ADI E GENERAL INDUSTRIES (AIGI), DI CONFINDUSTRIA TARANTO, DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI UILM, CGIL, FIOM CGIL, CISL, FIM CISL, UGL, UGL METALMECCANICI E USB, DEI COMMISSARI STRAORDINARI DEL GRUPPO ILVA E DEL SINDACO DI TARANTO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986 (D-L 4/2024 – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE DI CARATTERE STRATEGICO)*

**Plenaria**

**98<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*indi del Vice Presidente*  
**BERGESIO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione*

*del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice FALLUCCHI (*FdI*), premettendo che il provvedimento si compone di diverse disposizioni che a vario titolo incidono sulle competenze della Commissione. Illustra quindi l'articolo 1, che reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia, disponendo che – fino al 31 dicembre 2030 – nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza – ai fini dell'individuazione del concessionario – ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cosiddette elettrivore (iscritte all'apposito elenco presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA).

Dopo essersi soffermata sull'articolo 1, comma 4-*bis*, che riconosce la facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il Gestore dei servizi energetici (GSE) ai sensi della disciplina del « *Electricity release* », senza l'applicazione di penali, dà conto dell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di ridefinire la normativa – già ivi contenuta – volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. Il medesimo articolo, al comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Il comma 2-*bis* apporta modifiche alla disciplina istitutiva del fondo a copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione e di acquisto o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione *off-shore*.

L'articolo 2, comma 2-*ter*, prevede che le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale interessato il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara.

L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, al comma 1, lettera *0a*), rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell'impianto. La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le lettere *0b*) e *0c*) integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del ti-

tolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l'uno e per l'altra, siano state presentate più domande concorrenti. In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati. Il comma 1, lettera *a*), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Si prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 – un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni. Il comma 1-*bis* proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal decreto ministeriale 29 giugno 2016.

Illustra inoltre l'articolo 4-*ter* che prevede, al comma 1, le attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) fotovoltaici e, al comma 2, l'ammissione ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo.

L'articolo 4-*octies*, prosegue la relatrice, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l'ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. La disposizione specifica, inoltre, che debba rimanere fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Osserva poi che l'articolo 5 istituisce, al comma 1, un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, prevedendo che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Si stabilisce peraltro che il decreto di istituzione della commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che a tale commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Evidenzia altresì che l'articolo 5, comma 3-*bis*, interviene con riferimento alla norma che prevede, da parte di ARERA, la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di in-

centivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. Al riguardo, si stabilisce che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

L'articolo 5, al comma 3-ter, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022 – recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Il comma 3-quater dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal decreto legislativo n. 504 del 1995, si applichino anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore.

Dopo aver accennato all'articolo 5-bis, che introduce modifiche alla disciplina in materia di produzione di biometano e di predisposizione degli impianti per la produzione dello stesso, si sofferma sull'articolo 6, recante semplificazioni amministrative ai fini della realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti termoelettrici già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua.

Passa indi ad esaminare l'articolo 7, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub> (*Carbon Capture and Storage – CCS*), specificando aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO<sub>2</sub>. In base alla relazione illustrativa, richiama l'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti «*Hard To Abate*» (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi, mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.

L'articolo 8, precisa la relatrice, prevede l'individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

Fa presente poi che l'articolo 12 attribuisce Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

L'articolo 14 stanziava un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità. La disposizione disciplina tra l'altro il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall'ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico. Si stabilisce inoltre che Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele gradualità e che l'ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio.

Illustra successivamente l'articolo 15, che reca modificazioni alla normativa vigente inerente alle tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

Quanto all'articolo 17, rende nota che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, danneggiate dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che l'articolo 18, al comma 1, dispone l'applicazione – nei territori della Regione Toscana interessati condizioni meteorologiche avverse verificatesi dal 29 ottobre 2023 – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale. Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato « *de minimis* » e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, si demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la Regione Toscana. Per le suddette finalità si stanziavano risorse disponibili, sino a 50 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Anche il senatore NAVE (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, sottolineando criticamente come si sia persa un'ulteriore opportunità. Il provvedimento sembra peraltro introdurre disposizioni che favoriscono l'inquinamento, come dimostra la possibilità di costruire termovalorizzatori in Sicilia, l'aumento delle trivellazioni e le norme sui depositi di rifiuti radioattivi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole della relatrice viene approvata dalla Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(931) Deputato CARLONI e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 62 emendamenti, pubblicati in allegato.

Fa presente che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che è iniziato questa mattina il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, nel quale sono stati contattati circa 30 soggetti. Rispetto alle audizioni di stamani, comunica di aver acquisito la disponibilità del Presidente della Regione Puglia a intervenire in audizione questa sera, contrariamente a quanto già programmato, considerato che le interlocuzioni con i soggetti auditi hanno richiesto tempi più lunghi.

Fa presente poi che, dei soggetti già contattati, Acciaierie d'Italia S.p.A., Federacciai e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) hanno comunicato la loro impossibilità a partecipare

alle audizioni. Conferma comunque che le audizioni proseguiranno stasera e domani, oltre che nella mattinata del 6 febbraio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(673) MALAN e altri. – Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ANCOROTTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, composto da 17 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Si sofferma preliminarmente sul Capo I (articoli 1-7), recante disposizioni in materia di lavoro marittimo. Al riguardo, fa presente che l'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, al fine di semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale qualora, per esigenze di organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi in porti e rade che rientrano nella competenza di diverse autorità marittime. Dopo aver accennato all'articolo 2, che modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, dà conto dell'articolo 3, che modifica l'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Nel riepilogare brevemente i contenuti degli articoli 6 e 7, descrive le misure del Capo III (articoli 14 e 15), concernente il regime amministrativo della nave. In proposito, rileva che l'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione, sulla disciplina della dismissione della bandiera e della sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.

Passa quindi al Capo IV (articoli 16 e 17), dedicato alla competitività, evidenziando che l'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste – per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi – da una pluralità di fonti normative. Menziona poi l'articolo 17, che modifica l'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, riguardante la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo. Le novelle chiariscono che tale sorveglianza è affidata al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che la effettua, a mezzo di propri funzionari, mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica in relazione ai casi elencati nella disposizione. Le modifiche precisano inoltre che, nel caso di attivazione

della stazione radioelettrica, i collaudi e le ispezioni sono finalizzati al rilascio delle licenze prescritte dagli articoli 160 e 183 del codice delle comunicazioni elettroniche ed eliminano l'obbligo di effettuare ispezioni ordinarie ogni dodici mesi. Abrogano infine le disposizioni che consentono al Ministero di esonerare dall'obbligo del collaudo e dell'ispezione ordinaria le categorie di navi non tenute a installare apparati radioelettrici in forza di norme internazionali nonché le disposizioni che consentono l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda, con eccezione delle navi da carico.

Il presidente BERGESIO dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 931

### **G/931/1/9**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo » (A.S. 931),

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in parola introduce disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1, nello specifico, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole;

in particolare, per il raggiungimento del detto obiettivo sono introdotti incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni;

considerato che:

la misura a sostegno dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola mira a migliorare gli *standard* di vita e di lavoro dei lavoratori del settore, offrendo all'imprenditore l'opportunità di usufruire di manodopera qualificata in caso di ferie, malattia, maternità congedi parentali, decesso e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;

valutato che:

le donne in agricoltura svolgono un ruolo fondamentale che va oltre il dato numerico ed è riconducibile agli aspetti qualitativi e sociali legati alla loro presenza nel settore;

l'affermazione della condizione femminile in agricoltura incontra, tuttavia, alcuni ostacoli. Il superamento dei detti ostacoli richiede un rin-

novato impegno politico-istituzionale che deve essere indirizzato all'introduzione di soluzioni mirate alle principali e più diffuse criticità;

impegna il Governo ad adottare specifiche misure tese a tutelare, nell'ambito dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, l'imprenditoria femminile, con particolare riferimento all'attuazione di politiche, strumenti e servizi per la conciliazione dei molteplici, paralleli e gravosi impegni in ambito familiare assolti dalle donne, agevolando le stesse nel percorso genitoriale.

---

## Art. 1.

### 1.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, dopo le parole: « settore agricolo » inserire le seguenti: « , nonché per il raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e di una più efficace tutela del benessere animale nel medesimo settore, ».*

---

## Art. 2.

### 2.1

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Ai fini della presente legge e della fruizione dei benefici ivi contenuti, ai soggetti di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Definizioni e requisiti ».*

---

## Art. 3.

### 3.1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

« 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste un fondo, con la dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. ».

*Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:*

« 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, per un ammontare pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per un ammontare. ».

### 3.2

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 15 milioni » con le seguenti: « 100 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: « Agli oneri derivanti dal comma 1 » inserire le seguenti: « per un ammontare pari ad 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per un ammontare ».*

### 3.3

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 15 milioni » con le seguenti: « 50 milioni »;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-

tire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

### 3.4

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Al comma 1, dopo le parole: « di Trento e di Bolzano » inserire le seguenti: « , coerenti con gli strumenti finanziari esistenti e operativi di ISMEA, ».*

---

### 3.5

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).*

---

### 3.6

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché per quelli destinati al raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e una più efficace tutela del benessere animale ».*

---

### 3.7

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole: « pre-  
via istruttoria da parte dell’ISMEA. ».*

---

**3.8**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) a favorire la realizzazione, da parte di giovani non appartenenti a famiglie agricole e non qualificati come imprenditori agricoli professionali, di piccole imprese da condurre anche in *part time* e con la possibilità di poter contare su una diversificazione di reddito da attività extra agricole. »

---

**3.9**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) a favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e a migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo. ».

---

**3.10**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) alla locazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei manufatti, di proprietà pubblica o privata. ».

---

**3.11**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) allo sviluppo del recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali. ».

---

**3.12**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) all'insediamento di nuove attività imprenditoriali agricole nelle aree interne e marginali. ».

---

**3.13**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) all'insediamento di nuove attività imprenditoriali agricole nelle aree a rischio spopolamento. ».

---

**3.14**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dall'ISMEA in base ai programmi d'insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito lo schema del piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola che i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare ai fini dell'accesso alle risorse e alle misure previste dal medesimo decreto. Il piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola deve, in ogni caso, prevedere innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio. ».

---

**3.15**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate dall'ISMEA a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito

piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio. ».

---

### 3.0.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)*

1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 3-bis, 4, 6 e 7 ».*

---

### 3.0.2

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali)*

1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale,

di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominati "gruppi di interesse", che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalità della loro gestione collettiva.

2. I gruppi di interesse al comma 1 si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.

3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:

a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;

b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 final della Commissione, del 6 maggio 2013;

c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 5 con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani;

d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;

e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;

f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.

4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo priorità ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.

6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui principi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.

7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti *internet* istituzionali e isti-

tuendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei gruppi medesimi. ».

---

#### **Art. 4.**

##### **4.1**

FREGOLENT

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". ».

---

##### **4.2**

FREGOLENT

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Per l'anno 2024 i terreni agricoli concessi in affitto ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU). ».

---

##### **4.3**

FREGOLENT

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "del secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto anno". ».

---

**4.0.1**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Stabilizzazione degli sgravi contributivi per i giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarantuno anni compiuti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del comma 1 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7 ».*

**4.0.2**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l’anno 2024, a 32 milioni di euro per l’anno 2025, a 22 milioni di euro per l’anno 2026 e a 2 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

*Conseguentemente, all’articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7 ».*

---

#### **4.0.3**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 4-bis.**

*(Fondo per le nuove attività zootecniche sostenibili)*

1. Al fine di sostenere dei soggetti di cui all’articolo 2 che intraprendono un’attività d’impresa nel settore zootecnico e che perseguono metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima, specificatamente per l’aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato “Fondo per le nuove attività zootecniche sostenibili”, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7 ».*

---

#### 4.0.4

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico delle imprese giovanili nell'agricoltura)*

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per le imprese e il *made in Italy*, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, parametrati alle azioni di potenziamento delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7 ».*

---

**4.0.5**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Esonero contributivo per i lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7 ».*

**Art. 5.****5.1**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.0000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento. ».

**5.0.1**

NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 5-bis.**

*(Misure a favore delle imprese giovanili nell'agricoltura per la promozione della filiera della canapa industriale)*

1. Con la finalità di favorire ed incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 5-bis, 6 e 7 ».*

---

## 5.0.2

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **« Art. 5-bis.**

*(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari delle imprese giovanili nell'agricoltura)*

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 5-bis, 6 e 7 ».*

---

**5.0.3**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***« Art. 5-bis.***(Esonero da obblighi contributivi)*

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2024 è concesso, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di trentasei mesi.

2. Al termine del periodo di trentasei mesi di cui al comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 è concesso, per un periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 50 per cento.

3. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive e ne riferisce ogni mese al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, a 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**Art. 6.****6.1**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 1° gennaio 2021 » con le seguenti: « 1° gennaio 2020 »;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: « 2 milioni » con le seguenti: « 2,5 milioni ».*

---

## 6.2

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « euro 2.500 » con le seguenti: « euro 5.000 »;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: « 2 milioni » con le seguenti: « 4 milioni ».*

---

## 6.3

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « euro 2.500 » con le seguenti: « euro 3.000 »;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: « 2 milioni » con le seguenti: « 2,5 milioni ».*

---

## 6.0.1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni stru-

mentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati in 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "del secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto anno".

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

## 6.0.2

FREGOLENT

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

### **« Art. 6-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

## Art. 7.

### 7.1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### « Art. 7.

*(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata.

2. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 1 valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. ».

---

### 7.2

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 60 per cento » con le seguenti: « 50 per cento »;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

### 7.0.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis ».*

---

**7.0.2**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale)*

1. Per le attività esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. ».

---

**7.0.3**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)*

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis ».*

---

#### **7.0.4**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 7-bis.**

*(Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono inserite le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,";

b) al comma 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 10 per cento per ciascuno degli anni 2024 e 2025." ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis ».*

---

**7.0.5**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Investimenti e incentivi a favore dell'imprenditoria giovanile agricola delle aree interne e marginali)*

1. Al fine di sostenere i soggetti di cui all'articolo 2 che svolgono l'attività di impresa nelle aree interne e marginali del territorio nazionale e che hanno un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro, è riservato il 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis ».*

**7.0.6**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Moratoria al credito a sostegno delle imprese giovanili nell'agricoltura)*

1. Al fine di sostenere le filiere del comparto primario colpite dal perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico nonché

dalle conseguenze dell'emergenza climatica, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 31 dicembre 2023, è sospeso per le micro, piccole e medie imprese agricole condotte dai soggetti di cui all'articolo 2 sino al 31 marzo 2024, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca ovvero con gli eventuali ulteriori soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti interessate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis ».*

### **7.0.7**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 7-bis.**

*(Credito d'imposta per le imprese agricole giovanili)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2 a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

a) prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;

b) materiale di moltiplicazione vegetale di elevata qualità quali semi, tuberi-seme, marze per innesto, portainnesti e piantine;

c) concimi organici aventi effetti di preservazione delle risorse naturali;

d) mangimi da utilizzare nella produzione biologica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis ».*

### 7.0.8

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 7-bis.**

*(Esonero contributivo a favore delle imprese giovanili del settore olivicolo)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, ai soggetti di cui all'articolo 2 aventi un'attività di impresa appartenente alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa*, ivi incluse le attività produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni

operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis ».*

### 7.0.9

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 7-bis.**

*(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)*

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di

Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis ».*

---

## Art. 8.

### 8.1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 8.2

FREGOLENT

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 8, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: "30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "90 giorni". ».

---

### 8.0.1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge è concesso un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il quinto anno successivo alla conclusione degli interventi previsti al medesimo comma 1. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento dell'importo della spesa sostenuta.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dal soggetto beneficiario ad altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, il soggetto beneficiario richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei pre-

supposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da uno dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, o dal responsabile dell'assistenza fiscale di uno dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il termine di utilizzabilità stabilito ai sensi del primo periodo del comma 2 del presente articolo. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ».

---

## Art. 9.

### 9.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « possono prevedere » con le seguenti: « prevedono ».*

---

### 9.2

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, dopo le parole: « o di un coadiuvante, » inserire le seguenti: « la tutela della maternità e della paternità, ».*

---

**9.0.1**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis***(Misure per favorire l'accesso al credito)*

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei servizi di supporto finanziario alle imprese agricole promosse dall'ISMEA, e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Associazione bancaria italiana una convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella quale sono definiti le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, riservando alle banche la possibilità di valutare le opportunità in relazione all'obiettivo di migliorare le condizioni finanziarie delle imprese agricole tenendo conto delle disposizioni di vigilanza di matrice europea.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono determinate con riferimento alle singole operazioni di finanziamento ma vengono fissate in via generale e a prescindere dal parametro di riferimento al quale è collegato il tasso di interesse dell'operazione di finanziamento.

3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1 il contributo agevolativo è corrisposto in quote uguali direttamente dal beneficiario per un arco di tempo prestabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2021.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 si realizzano attraverso l'erogazione di contributi in conto interesse.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto.

6. A decorrere dall'anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con la dotazione di 40 milioni di euro annui, destinato a far fronte agli oneri derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e quelle di utilizzazione del predetto fondo. ».

**9.0.2**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Misure per favorire l'accesso al microcredito)*

1. All'articolo 111, comma 1, alinea, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “associazioni o società cooperative,” sono inserite le seguenti: “nonché a soggetti aventi la qualifica di giovane imprenditore agricolo e, qualora questi ultimi siano costituiti in forma societaria, a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.”.

2. Al fine di accompagnare i giovani imprenditori agricoli è istituita una rete di servizi ausiliari per i soggetti specializzati per il comparto primario individuati dall'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operanti in ambito agricolo. ».

**9.0.3**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Misure di sostegno all'imprenditoria agricola femminile)*

1. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 20 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

*Conseguentemente:*

a) *sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: « Misure per favorire la permanenza dei giovani e delle donne nel settore agricolo e il ricambio generazionale »;*

b) *all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 6, 7 e 9-bis ».*

#### **9.0.4**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il Capo III, inserire il seguente:*

« Capo III-bis

MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE OLIVICOLO E PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI CONTRAFFAZIONE

#### **Art. 9-bis.**

*(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)*

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in*

*Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### **Art. 9-ter.**

*(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore olivicolo)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, ai soggetti di cui all'articolo 2 aventi un'attività di impresa appartenente alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa*, ivi incluse le attività produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **Art. 9-quater.**

*(Rafforzamento dei controlli anti-contraffazione in campo olivicolo)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di irregolarità nel settore della produzione e commercializzazione dell'olio di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli teso a verificare la rintracciabilità del prodotto appartenente alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### **Art. 9-quinquies.**

*(Vigilanza sul mercato degli oli di oliva vergini)*

1. Al fine di potenziare l'esercizio dei poteri nonché delle attività di cui all'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del

programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

*Conseguentemente, all’articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « articoli 3, 4, 6 e 7 » con le seguenti: « articoli 3, 4, 6, 7, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies ».*

---

## **Art. 10.**

### **10.1**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Al comma 1, dopo le parole: « il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste », inserire le seguenti: « supportato dall’ISMEA. ».*

### **10.2**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Al comma 1, dopo le parole: « sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale », inserire le seguenti: « , le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali che svolgono attività nel settore agricolo ».*

### **10.0.1**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di adempimenti contabili)*

1. I soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge, costituiti in forma societaria e tenuti alla formazione e conservazione delle scritture contabili, possono optare per la redazione del bilancio in forma abbre-

viata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-*bis* del codice civile. ».

---

**Art. 11.**

**11.1**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.2**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La riserva della quota di posteggi di cui al precedente periodo è accordata prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 2 che vendono al dettaglio prodotti agricoli da filiera corta o a chilometro zero. ».*

---

**11.0.1**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura)*

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura.

2. L'ufficio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile

universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). All'ufficio, cui sono attribuite le competenze dell'organismo previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura;

b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestia e violenza nei luoghi di lavoro;

c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, previste dalla politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne e sui giovani;

d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

f) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea;

g) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti alle procedure amministrative.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare.

4. L'ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispone un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile, che è trasmesso alle Camere e alle Regioni.

5. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. ».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 84**

*Presidenza del Presidente*

DE CARLO

*Orario: dalle ore 20 alle ore 21,25.*

*AUDIZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, DI RAPPRESENTANTI DI CONFARTIGIANATO PUGLIA, DI CASARTIGIANI PUGLIA, DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFAPI), DELLA CONFEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA E DELL'IMPRESA PRIVATA (CONFIMI INDUSTRIA) E DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986 (D-L 4/2024 – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE DI CARATTERE STRATEGICO)*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 30 gennaio 2024

**Plenaria**

**155<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

CANTÙ

*indi del Presidente*

ZAFFINI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di UNIPOL, Giovanna Gigliotti, amministratore delegato di UniSalute, e Elisabetta Pugliese, responsabile policy unit of Institutional & Public Affairs, e, in rappresentanza dell'Associazione nazionale di sanità integrativa e welfare (ANSI), Flavio Tanzilli, presidente e coordinatore ufficio studi e Luciano Dragonetti, vice presidente e membro ufficio studi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente CANTÙ avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della**

salute: seguito dell'audizione di rappresentanti di UNIPOL e audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale di sanità integrativa e welfare (ANSI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 gennaio scorso.

La presidente CANTÙ introduce il seguito dell'audizione dei rappresentanti di UNIPOL.

La dottoressa GIGLIOTTI interviene a integrazione della relazione svolta nella seduta precedente.

Segue una richiesta di chiarimento della senatrice ZAMPA (PD-IDP).

La dottoressa GIGLIOTTI ha la parola per la risposta.

La presidente CANTÙ conclude l'audizione dei rappresentanti di UNIPOL. Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti dell'ANSI.

Hanno successivamente la parola il dottor TANZILLI e il dottor DRAGONETTI.

I senatori MAZZELLA (M5S) e ZULLO (Fdi) intervengono ponendo quesiti, ai quali risponde il dottor DRAGONETTI.

La presidente CANTÙ conclude l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

*(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)*

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza, la relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 3 del decreto-legge n. 181, che integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche allo scopo di permettere all'autorità competente di chiedere al concessionario

uscante un piano di investimenti, avente a oggetto, fra l'altro, misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati.

L'articolo 4-*sexies* modifica l'articolo 8 del Codice dell'ambiente, incrementando il numero massimo di componenti della Commissione VIA-VAS, nonché riguardo i compensi dei componenti della medesima Commissione e della Commissione PNRR-PNIEC.

Il comma 3 dell'articolo 5 precisa che l'adozione del decreto istitutivo della commissione per l'esame delle proposte sulla disciplina dei combustibili prevede il concerto con il Ministro della salute. È inoltre disposto che della medesima commissione facciano parte due rappresentanti del Ministero della salute. Ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 7 prevede il concerto con il Ministero della salute per l'adozione della regola tecnica sulle reti di trasporto della CO<sub>2</sub> catturata.

Il comma 3 dell'articolo 14 reca disposizioni circa la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021.

Il successivo comma 4 modifica la disciplina volta a garantire la continuità occupazionale del personale impiegato nella gestione di attività di maggiore tutela nei *contact center*, di cui all'articolo 36-*ter* del decreto-legge n. 48 del 2023.

Il comma 4-*bis* dispone in materia di costi imputabili al servizio di tutela, anche relativi al personale.

I commi 5 e 5-*bis* concernono l'addebito per il pagamento nell'ambito del servizio di vulnerabilità.

L'articolo 14-*ter*, comma 2, modifica il comma 1 dell'articolo 99 del Codice dell'ambiente, disponendo che criteri, modalità e condizioni per il riutilizzo delle acque reflue siano stabiliti con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto anche con il Ministro della salute.

L'articolo 14-*quater*, comma 1, prevede la nomina del Presidente della Regione Siciliana a Commissario straordinario per il completamento di una rete impiantistica volta a una gestione del processo di smaltimento dei rifiuti improntata alla protezione della salute pubblica e dell'ambiente. Il comma 6 disciplina relativa all'incarico di sub-commissario.

Il comma 1 dell'articolo 18 prevede misure di sostegno finalizzate al mantenimento dell'occupazione e al recupero della capacità produttiva nei territori della Regione Toscana di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

La senatrice PIRRO (*M5S*) considera le disposizioni volte alla tutela dei clienti vulnerabili relative al mercato elettrico del tutto insufficienti a consentire una valutazione complessivamente positiva del decreto-legge in esame, specialmente in considerazione delle criticità in materia ambien-

tale. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

**(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente ZAFFINI (*Fdl*), intervenendo in sostituzione del relatore designato, si sofferma in primo luogo sui profili di competenza del Protocollo oggetto del disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 4, riguardante le esigenze sanitarie dei migranti alle quali le autorità italiane non possono fare fronte nell'ambito delle strutture previste.

L'articolo 7 reca disposizioni relative al personale italiano operante in territorio albanese, mentre il paragrafo 3 dell'articolo 9 dispone per i casi di caso di nascita o morte nelle strutture oggetto del Protocollo.

In relazione al del disegno di legge, segnala che fra le autorità competenti ai fini dell'esecuzione del Protocollo, di cui all'articolo 3, comma 1, è compreso uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine.

L'articolo 5 comprende disposizioni volte all'assunzione di personale di amministrazioni pubbliche e di magistrati, nonché di personale sanitario per l'ufficio speciale di cui all'articolo 3, comma 1. Viene inoltre disciplinato l'intervento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, autorizzato all'assunzione di personale.

Il comma 10 disciplina il trattamento di missione del personale inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) esprime innanzitutto dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni recate dal Protocollo, nonché in relazione alle competenze del Consiglio d'Europa.

L'accordo con il Governo albanese è stato inoltre oggetto di un esame approfondito da parte della Ragioneria generale dello Stato, la quale ha rilevato la totale assenza delle strutture necessarie al funzionamento dei centri di cui è prevista l'attivazione in territorio albanese. Tali carenze implicano spese ingenti per gli interventi infrastrutturali. L'impiego di personale italiano in territorio albanese e le necessità procedurali poste dalla disciplina in materia di immigrazione comportano a loro volta oneri di rilevante entità.

I contenuti del Protocollo pongono inoltre seriamente a rischio il rispetto dei diritti umani, in netta contrapposizione al tradizionale approccio italiano alla questione dei migranti.

Esprime pertanto la netta contrarietà del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ritiene che la firma del Protocollo sia stata funzionale agli intenti propagandistici del Governo nel periodo del dibattito sulla legge di bilancio. Il complesso delle disposizioni in esame desta peraltro notevoli preoccupazioni per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, al punto da indurre a dubitare della sua legittimità al cospetto della disciplina internazionale in materia. Risulta inoltre evidente il costo eccessivo dell'operazione, posto a carico della finanza pubblica. Conclude esprimendo la valutazione contrario del proprio Gruppo.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente ZAFFINI avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 788, recante disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative, approvato dalla Camera dei deputati per il parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Specifica inoltre che la trattazione del provvedimento sarà avviata nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Martedì 30 gennaio 2024

**Plenaria**

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PUCCIARELLI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Raouf Mazou, assistente dell'Alto Commissario dell'UNHCR per le operazioni.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Raouf Mazou dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 25 gennaio scorso.

In apertura di seduta, nel rivolgere un saluto alla personalità audita, la presidente PUCCIARELLI ringrazia i colleghi senatori. Lascia quindi la parola all'assistente dell'Alto Commissario dell'UNHCR per le opera-

zioni Raouf Mazou, accompagnato da Chiara Cardoletti, responsabile UNHCR per l'Italia, la Santa Sede e San Marino.

Il dottor Raouf MAZOU, assistente dell'Alto Commissario dell'UNHCR per le operazioni, nel ringraziare per l'opportunità offerta, ricorda che sono 114 milioni, oggi, nel mondo le persone sfollate, di cui il 32 per cento sono in Africa. Il 90 per cento delle persone sfollate si trova in Paesi a basso o medio reddito. Con riferimento al Vertice Italia-Africa – cui ha partecipato in rappresentanza dell'UNHCR – sottolinea la necessità di considerare gli effetti di fenomeni come il cambiamento climatico e l'insicurezza alimentare sulle migrazioni forzate e di affrontare le sfide che ne derivano garantendo protezione, assistenza e soluzioni efficaci alle persone lungo le principali rotte migratorie. Elenca gli elementi essenziali per rispondere a tali crisi: garantire l'accesso alla protezione internazionale ai confini, rispettando il principio di non respingimento; rafforzare la solidarietà tra gli Stati e il sostegno ai Paesi più vicini a quelli di origine, che ospitano il numero maggiore di sfollati e rifugiati; investire nelle vie legali di accesso (*resettlement*, corridoi umanitari, visti per studio); affrontare le cause profonde dei movimenti migratori; supportare i paesi di origine e quanti scelgono di tornarvi. Si sofferma, infine, sulla situazione umanitaria in Ucraina, Medio Oriente e Afghanistan.

Prendono quindi la parola per porre quesiti o formulare osservazioni, oltre alla presidente PUCCIARELLI, i senatori LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), Cinzia PELLEGRINO (*Fdi*) e SENSI (*PD-IDP*). Quest'ultimo interviene sollecitando la Commissione a occuparsi della vicenda di Ilaria Salis, detenuta in attesa di giudizio in Ungheria.

La presidente PUCCIARELLI propone di convocare in merito un Ufficio di Presidenza.

A tutti risponde esaurientemente il dottor Raouf MAZOU.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia il dottor Raouf Mazou e i colleghi senatori e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,**  
**antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza**

Martedì 30 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 7**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**MIELI**

*Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,05*

*AUDIZIONE DEL CAPO DELLA POLIZIA, VITTORIO PISANI, SUI FENOMENI DI DISCORSI D’ODIO, DISCRIMINAZIONE E DISINFORMAZIONE, CONNESSI AI GRAVI AVVENIMENTI IN MEDIO ORIENTE*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 30 gennaio 2024

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
**BRAMBILLA**

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con *focus* sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza**

**Audizione del dottor Massimo Scaccabarozzi, direttore di *On Radar – Think Tank* della Fondazione Internazionale Menarini e di Don Claudio Burgio, presidente dell'Associazione *Kayrós***

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Massimo SCACCABAROZZI, *direttore di On Radar – Think Tank della Fondazione Internazionale Menarini*, accompagnato dalla dottoressa Beatrice Pepe, coordinatrice eventi di *On-Radar*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Don Claudio BURGIO, *presidente dell'Associazione Kayrós*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, le senatrici Paola AMBROGIO (*FDI*), Elena LEONARDI (*FDI*) e Lavinia MENNUNI (*FDI*), nonché le deputate Maria Anna MADIA (*PD-IDP*), Marina MARCHETTO ALIPRANDI (*FDI*) e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, a più riprese.

Don Claudio BURGIO, *presidente dell'Associazione Kayrós* e Massimo SCACCABAROZZI, *direttore di On Radar – Think Tank della Fondazione Internazionale Menarini*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 30 gennaio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 24 del 2007, del bilancio preventivo per l'anno 2024 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza**

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, cede la parola al deputato Ettore ROSATO, relatore sul provvedimento.

Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), *relatore*, svolge una relazione sul documento all'ordine del giorno, su cui intervengono a più riprese i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Lorenzo GUERINI, *presidente*, Giovanni DONZELLI (*FDI*) e Angelo ROSSI (*FDI*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento all'ordine del giorno ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*





